
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE

Oggetto: Acquisto di Storage DR yDAM Cloud Multimedia.

CIG Z532045C94

CUP F69J17000330003

PREMESSO CHE:

- il servizio di Cloud Multimedia yDAM erogato da Trentino Network S.r.l in partnership con YMIR è attualmente utilizzato da diversi enti P.A.;
- il servizio ed i sistemi hw/sw sono stati studiati e configurati per essere resilienti a possibili guasti ma devono essere previsti gli opportuni meccanismi di replica a garanzia di una eventuale perdita totale del data center dove il sistema è posizionato;
- Alcuni nuovi potenziali utilizzatori, tra cui il Comune di Trento, ritengono vincolante la presenza di un sistema di Disaster Recovery per poter avviare l'utilizzo della piattaforma;
- In seguito ad uno studio comparativo delle possibili soluzioni cloud e on-premise (in allegato) è stato evidenziato come queste ultime rappresentino la migliore soluzione per prezzo e prestazioni;
- In particolare la soluzione basata su hardware Supermicro è risultata rispondente ai requisiti tecnologici (prestazioni, scalabilità) ed economici;
- L'hardware Supermicro è risultato affidabile per implementazioni di storing da anni utilizzate in Trentino Network S.r.l.;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 comma 1 del d.l. nr. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;

Atteso che gli strumenti attualmente attivi in Consip sono le Convenzioni ed il Mercato Elettronico (Me-Pa);

Visto, per quanto riguarda le Convenzioni, il richiamato art. 26 co. 3 della l. 488/1993, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possano ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;

Visto, in relazione al Mercato Elettronico, l'art. 1 co. 450 della legge nr. 296/2006, secondo cui *“ dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui*

all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101”;

Considerato che il comma 455 dell’art. 1 della l. 296/2006 permette alle Regioni, ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, di costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (ora art. 37 del D.Lgs. 50/2016), in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;

Atteso che la Provincia Autonoma di Trento si è attivata in tal senso, istituendo la piattaforma “Mercurio”, in cui sono presenti sia alcune Convenzioni che un Mercato Elettronico provinciale (Me-Pat); attraverso il mercato elettronico è possibile anche esperire gare telematiche;

Vista la delibera della Giunta provinciale n. 1392 dd. 11.07.2013 e la successiva circolare esplicativa n. 455572 dd. 21.08.2013, con le quali:

- si è reso vincolante il sistema di acquisizione di beni e servizi tramite Mercurio, con riferimento alle categorie merceologiche in esso abilitate;
- si è esonerato l’operatore dall’utilizzo di Consip, qualora il bene o servizio ricercato sia presente in Mercurio;
- si è previsto che, in caso di assenza del bene o servizio in Mercurio, sia possibile procedere all’acquisto al di fuori di tale sistema, purché l’acquisto sia effettuato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo delle convenzioni Consip S.p.a.;

Ritenuto pertanto di dover in primo luogo verificare la presenza della fornitura *de quo* su Mercurio e di dover prendere in considerazione l’offerta presente su Consip solo in mancanza di questo;

Atteso che per quanto riguarda la fornitura richiesta non esiste nel sistema Mercurio una convenzione che la riguarda, esiste la relativa categoria merceologica ma non esistono i fornitori qualificati per procedere all’acquisto diretto mediante ME-PAT né è possibile procedere con gara telematica della fornitura ricercata.

Verificato inoltre che il bene è presente sul bando di MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione);

Visto il modulo di spesa n. 223/2017 il quale richiede di procedere con la fornitura con la Società SHARE DISTRIBUZIONE SRL VIA C. BATTISTI, 242 - 37057 - SAN GIOVANNI LUPATOTO(VR).

Vista la L.P. Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 - *Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento* e relativo regolamento d'attuazione: Decreto del presidente della giunta provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento"*. Nello specifico l' art 21 comma 2 lettera B TER e lettera C, che ne giustificano l'acquisizione.

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; implementato e coordinato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56.* Nello specifico l'art. 63 comma 2 lettera b paragrafo 2 del d.legs 50 del 18 aprile 2016 coordinato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56., che ne giustifica l'acquisizione.

Vista la L.P. 09 marzo 2016 n. 2 - *Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012 e ss. mm. ii.*

Visto il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*“ e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

Viste le norme del codice civile;

Visti gli atti citati in premessa;

II PRESIDENTE

D E T E R M I N A

- 1) Di approvare l'impegno di spesa, ritenendolo congruo ai valori di mercato pari a complessivi Euro 10.499,00.=(diecimilaquattrocentonovantanove/00) al netto di I.V.A.;
- 2) Di dare atto che per quanto sopra esposto l'affidamento alla SOCIETÀ SHARE DISTRIBUZIONE SRL VIA C. BATTISTI, 242 - 37057 - SAN GIOVANNI LUPATOTO(VR) p.i. 02785080231, tramite trattativa diretta ai sensi dell'art. 21, comma 2, della L.P. n. 23 e ss.mm. con Oda su Mepa, la quale evidenzia un costo di 10.499,00.=(diecimilaquattrocentonovantanove/00). +I.V.A. comprensivi di 00,00 euro di oneri interferenziali e di costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016.

-
- 3) di fissare l'importo complessivo stimato del contratto pari a 10.499,00.=(diecimilaquattrocentonovantanove/00) oneri di legge esclusi.
 - 4) di approvare lo schema di contratto allegato al presente provvedimento.

TRENTINO NETWORK S.r.l.
Il Presidente

Dott. Alessandro Zorer
(documento firmato digitalmente)

Allegato: schema di contratto

AZ/AM-5.1-2017/153